REGOLAMENTO (CEE) N. 2734/86 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1986

recante modifica del regolamento (CEE) n. 467/77 che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « garanzia » (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1334/86 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che, a motivo del volume assai elevato delle scorte d'intervento di determinati prodotti agricoli, la Commissione, in taluni casi, ha previsto un termine entro cui l'acquirente, dopo il ritiro dei prodotti, deve provvedere al relativo pagamento;

considerando che l'attuale sistema vigente in materia di calcolo delle spese di interesse per i fondi immobilizzati sul piano nazionale si basa sulla quantità media mensile dei prodotti in giacenza;

considerando che, per tener conto di tale termine di pagamento, è opportuno adottare una misura eccezionale per le vendite in questione, adattando il metodo di calcolo delle spese di interesse; che in passato il regolamento (CEE) n. 467/77 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1730/86 (4), è stato ripetutamente corretto in tal senso ogni qualvolta la necessità si è presentata nel quadro di una organizzazione comune di mercato; che è opportuno stabilire una regola permanente al fine di evitare tali ripetute modifiche;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 467/77 è sostituito dal testo seguente:

« 6. Per le vendite di prodotti agricoli da parte dell'organismo d'intervento, basate su specifici regolamenti comunitari, qualora il termine effettivo per il pagamento dopo il ritiro di tali prodotti sia superiore a 30 giorni, le spese di finanziamento calcolate secondo le disposizioni che figurano nei paragrafi precedenti sono maggiorate di un importo risultante dal seguente calcolo:

$$\frac{M \times D \times i}{365}$$

ove per:

M = importo pagato dall'acquirente,

D = numero dei giorni intercorrenti tra il ritiro del prodotto e la ricezione del pagamento, diminuito di 30 giorni,

i = tasso d'interesse di cui all'articolo 2 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 15 marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 18.
(3) GU n. L 62 dell'8. 3. 1977, pag. 9.
(4) GU n. L 150 del 4. 6. 1986, pag. 14.